

Legge
sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri
del Consiglio di Stato
 (del 19 dicembre 1963)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

di propria iniziativa

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Incompatibilità

Incompatibilità:

a) per cariche pubbliche

Art. 1 I consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale.

b) per attività private

Art. 2 ¹I consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.

²Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, nè dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

c) per parentela

Art. 2a ^[1] ¹Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne. ^[2]

²Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.

³Queste disposizioni si applicano anche al Cancelliere dello Stato.

Accertamento; procedura

Art. 3 ¹L'accertamento dei titoli di incompatibilità di cui alla presente legge compete:

- a) all'ufficio che procede alla proclamazione degli eletti, in virtù della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni;
- b) durante il periodo di carica, al Tribunale di appello, il quale decide su istanza di uno o più cittadini.

²Accertata l'incompatibilità, il Tribunale di appello fissa un termine di 15 giorni al consigliere di Stato perchè eserciti il suo diritto di opzione. Se il consigliere non opta nel termine fissatogli, si presume che abbia rinunciato alla carica stessa.

Deroghe:

a) casi eccezionali

Art. 4 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo quando l'interesse generale lo esiga, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l'onere degli impegni - a far parte della direzione o dell'amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone ha una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.

b) effetti

Art. 5 ¹Il consigliere di Stato al beneficio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo deve riversare alla cassa cantonale l'indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende

sopracitate.

²Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.

³Il consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che avesse ricevuto in virtù dell'articolo precedente.

CAPITOLO II

Onerario

Onerario

Art. 6 ^[3] ¹L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 146,5% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7 bis, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi.

²Il presidente riceve un supplemento di fr. 2'000.-; il vicepresidente di fr. 1'000.-. ^[4]

Indennità per operazioni e missioni d'ufficio

Art. 7 ^[5] ¹I membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica.

²Ciascun Consigliere di Stato può scegliere di essere indennizzato con un importo forfetario annuo per generi di spese da non giustificare singolarmente. L'elenco di questi generi e l'importo forfetario, così come ogni loro modifica, sono proposti dal Consiglio di Stato e approvati dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Diritto applicabile

Art. 8 Sono applicabili ai consiglieri di Stato le norme di cui alle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, in quanto concernono:

- a) le assenze per malattia, infortunio, servizio militare e il corrispondente onorario;
- b) le indennità per economia domestica, le indennità per i figli e le indennità ai superstiti ^[6];
- c) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
- d) le modalità di pagamento dell'onorario ^[7].

CAPITOLO III

Misure di previdenza

Pensione per invalidità e vecchiaia

Art. 9 ^[8] I consiglieri di Stato che abbandonano la loro funzione per invalidità o vecchiaia (65 anni compiuti) hanno diritto a una pensione annua del 40% dell'onorario durante i primi cinque anni di attività. Essa aumenta del 3% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.

Dimissioni, mancata conferma

Art. 10 ¹I Consiglieri di Stato che cessano dalla loro funzione, dopo i primi tre anni, per dimissioni o per mancata conferma, hanno diritto a una pensione annua del 15% dell'onorario. Essa aumenta del 3,75% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.

²Nei primi tre anni percepiscono, per ogni anno, un versamento unico corrispondente al 15% dell'onorario.

Anni computabili

Art. 11 Sono computabili gli anni effettivi di carica, ritenuto che le frazioni superiori a sei mesi si calcolano per un anno intero.

Computo del guadagno

Art. 12 ^[9] ¹Il Consigliere di Stato pensionato che esercita un'attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito maggiorato delle prestazioni sociali (pensione AVS/AI) supera l'importo dell'onorario di un membro del Consiglio di Stato in carica.

²Questa disposizione non è applicabile se il pensionato ha compiuto i 65 anni di età.

Pensione in favore del coniuge superstite

o del partner registrato superstite ^[10]

Art. 13 ^[11] ¹Il coniuge superstite o il partner registrato superstite di un Consigliere di Stato

hanno diritto al 40% dell'onorario del coniuge o del partner registrato defunto.

²Alla morte di un Consigliere di Stato pensionato, al coniuge superstite o al partner registrato superstite ed ad eventuali orfani o orfani di padre e madre sono assegnate le prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Pensione degli orfani

Art. 14 ^[12] ¹Ogni orfano di un Consigliere di Stato ha diritto al 10% dell'onorario del padre; se è orfano di padre e di madre al 20%.

²L'importo complessivo delle pensioni accordate secondo il cpv. 1, non può tuttavia superare il 30% dell'onorario del defunto se si tratta di orfani di padre ed il 60% se di padre e di madre.

³... ^[13]

⁴... ^[14]

Art. 15 ... ^[15]

Membrati della Cassa pensioni statale

Art. 16 ¹Se alla carica di Consigliere di Stato viene eletto un membro della cassa pensioni statale, la stessa trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti, senza interessi.

²In caso di pensionamento per invalidità, vecchiaia, mancata conferma o dimissioni, gli anni prestati come dipendente dell'amministrazione statale, o gli anni riscattati, saranno computati

per determinare la pensione di diritto come quelli prestati in qualità di Consigliere di Stato. ^[16]

³La somma delle rendite non può tuttavia superare i massimi previsti dalla presente legge, tanto per il consigliere pensionato quanto per i superstiti.

Decorrenza della pensione

Art. 17 ¹La pensione decorre dal primo giorno del mese per il quale l'onorario o la pensione non viene più corrisposto.

²Essa è pagata all'inizio di ogni mese.

Assunzione da parte dello Stato

Art. 18 Le prestazioni previste dalla presente legge sono assunte dallo Stato e iscritte nel bilancio del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Pensionamenti anteriori

Art. 19 ^[17] ¹I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alle norme dei decreti in base ai quali sono stati pronunciati, salvoché a favore del beneficiario, per l'applicazione degli art. 13, cpv. 1, e 14, cpv. 5 e 6.

²Le pensioni per invalidità, vecchiaia, dimissioni o mancata conferma e quelle agli orfani vengono rivalutate conformemente all'art. 75, cpv. 2, della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Disposizioni integrative

Art. 20 Per i casi non previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Disposizioni abrogate

Art. 21 Sono abrogati:

- a) la legge sull'onorario dei Consiglieri di Stato e sulle incompatibilità con la loro carica, del 15 settembre 1959;
- b) il decreto legislativo sulla pensione ai membri del Consiglio di Stato; del 23 giugno 1955.

Entrata in vigore

Art. 22 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dall'inizio della legislatura 1963/1967. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

-
- [1] Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- [2] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.
- [3] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedenti modifiche: BU 1968, 173; BU 1973, 213.
- [4] Cpv. modificato dalla L 8.7.1968; in vigore dal 1.7.1968 - BU 1968, 173.
- [5] Art. modificato dalla L 21.3.2005; in vigore dal 13.5.2005 - BU 2005, 157; precedente modifica: BU 1973, 213.
- [6] Lett. modificata dalla L 15.12.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 49.
- [7] Lett. introdotta dalla L 8.10.1973; in vigore dal 1.1.1973 - BU 1973, 213.
- [8] Art. modificato dalla L 8.10.1973; in vigore dal 1.1.1973 - BU 1973, 213.
- [9] Art. modificato dalla L 14.9.1976; in vigore dal 1.11.1976 - BU 1976, 239.
- [10] Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.
- [11] Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576; precedenti modifiche: BU 1976, 239; BU 1985, 65.
- [12] Art. modificato dalla L 14.9.1976; in vigore dal 1.11.1976 - BU 1976, 239.
- [13] Cpv. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 65.
- [14] Cpv. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 65.
- [15] Art. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 65.
- [16] Cpv. modificato dalla L 8.10.1973; in vigore dal 1.1.1973 - BU 1973, 213.
- [17] Art. modificato dalla L 21.12.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 52.